



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 001036

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese;

VISTA l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 798 del 23 settembre 2021 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della citata delibera del 26 agosto 2021 è stato integrato di euro 18.600.000,00 per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 con la quale lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici





Presidenza del Consiglio dei Ministri

verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 952 del 15 dicembre 2022 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese;

VISTA l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1004 del 16 giugno 2023 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese;

VISTO l'articolo 22 – ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale, "le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione";

TENUTO CONTO che la Regione Lombardia, verificata la sussistenza dei predetti requisiti, ha rappresentato l'esigenza di estendere, ai sensi del citato articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28





Presidenza del Consiglio dei Ministri

marzo 2022, n. 25, il contributo di autonoma sistemazione fino al 30 novembre 2023, nel comune di Cernobbio, fino al 26 agosto 2024, nel comune di Laglio, e fino al 31 dicembre 2024, nel comune di Blevio, relativamente rispettivamente a 1, 3 e 8 nuclei familiari per ciascuno dei suddetti comuni;

RAVVISATA la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l'intesa della Regione Lombardia;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario)

1. La Regione Lombardia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798 del 23 settembre 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.798/2021.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6313, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.798/2021, che viene al medesimo intestata fino al 26 agosto 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 798/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
 13. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 30 novembre 2023, nel comune di Cernobbio, nel limite di euro 1.894,08, fino al 26 agosto 2024, nel comune di Laglio, nel limite di euro 27.600 e fino al 31 dicembre 2024, nel comune di Blevio, nel limite di euro 75.600, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nei suddetti comuni evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, che hanno presentato la domanda per la concessione del contributo di ricostruzione, nei confronti dei quali è verificata ed attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.
 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13, si provvede, nel limite di euro 105.094,08, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
 15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 OTT. 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio

